

**COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Anni scolastici**

**aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019**

## Art. 1

### Oggetto e criterio di affidamento dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto:
  - il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio del Comune di Ronco all'Adige (d'ora in avanti denominato per brevità anche Stazione appaltante), dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e relativo percorso inverso, da effettuarsi da parte della Ditta appaltatrice (d'ora in avanti denominata per brevità anche Ditta), sulla base delle indicazioni contenute negli allegati **sub A1)** Piano di Trasporto e **sub A2)** Linee di percorrenza;
  - il servizio di accompagnamento e sorveglianza, degli alunni suddetti, nel percorso che va dalla discesa del mezzo all'ingresso unico dei plessi di Ronco all'Adige Capoluogo e relativo percorso di ritorno, al fine di garantire l'immediato accesso in condizioni di sicurezza dell'utente nell'area pertinenziale scolastica;
  - il servizio di trasporto accessorio per uscite culturali, ricreative, sportive in ambito didattico (l'orario e il giorno del viaggio possono non coincidere con l'orario scolastico purché l'uscita sia sempre rientrante nell'attività didattica e autorizzata dall'Istituzione scolastica), per attività/visite didattiche organizzate dalla Scuola e/o dal Comune, per un massimo di n. 600 chilometri/anno scolastico (per l'a.s. 2017/2018 – periodo gennaio/giugno per un massimo di n. 400 chilometri). Resta inteso che il servizio in parola sarà organizzato salvaguardando il normale svolgimento del servizio ordinario.
2. La Ditta, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi scrupolosamente agli accordi pattuiti con la Stazione appaltante, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti a vario titolo coinvolti.
3. Il servizio verrà affidato attraverso il sistema di gara della procedura aperta di cui agli artt. 36 commi 1 e 2 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come implementato e coordinato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata attraverso il maggior punteggio – con massimo di n. 100 (cento) punti attribuibili ripartiti in massimo n. 70 (settanta) punti per l'offerta tecnica e massimo n. 30 (trenta) punti per l'offerta economica – ottenuto sulla base dei seguenti parametri:

#### **A) OFFERTA TECNICA – massimo punti 70**

##### a) Qualità dei mezzi impiegati – massimo punti 45

Per ogni mezzo di trasporto che la ditta mette a disposizione – o s'impegna a mettere a disposizione – e di cui abbia o s'impegni ad avere la proprietà o la disponibilità giuridica, per la realizzazione del presente appalto:

anno di 1^ immatricolazione 2007	punti 0;
anno di 1^ immatricolazione 2008/2009	punti 2;
anno di 1^ immatricolazione 2010/2011	punti 5;
anno di 1^ immatricolazione 2012/2013	punti 9;
anno di 1^ immatricolazione 2014/2015	punti 12;
anno di 1^ immatricolazione 2016/2017	punti 15.

L'anno di prima immatricolazione dei mezzi di trasporto adibiti al servizio non dovrà essere antecedente al 2007.

Verrà attribuito un punteggio anche a quel mezzo che la Ditta, al momento della partecipazione alla gara, non possiede giuridicamente ma che si impegni ad avere nella disponibilità almeno 10 (dieci) giorni (senza computare il giorno di inizio del servizio) – naturali successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio.

Al termine suddetto non saranno concesse deroghe, proroghe o rinvii per nessuna ragione o motivo anche indipendente dalla volontà della Ditta.

In mancanza di quanto sopra si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, affidando l'appalto alla concorrente, in possesso dei necessari requisiti, risultata seconda in graduatoria, con conseguente escussione della garanzia provvisoria.

##### b) Ricovero dei mezzi – massimo punti 6

- Per ogni veicolo che la Ditta s'impegna a custodire in apposito sito o immobile ubicato ad una distanza punti 2

stradale massima di km 10 da Piazza Roma (sede municipale)  
(la distanza sarà misurata prendendo a riferimento l'itinerario più breve, ed a norma del Codice della Strada, di accesso alla Sede comunale di Ronco all'Adige) di cui abbia o si impegni ad avere la disponibilità giuridica (a mezzo di proprietà, locazione o altra forma di possesso giuridicamente vincolante)

- Per ogni veicolo che la Ditta s'impegna a custodire in apposito sito o immobile ubicato ad una distanza stradale massima di km 20 da Piazza Roma (sede municipale) (la distanza sarà misurata prendendo a riferimento l'itinerario più breve, ed a norma del Codice della Strada, di accesso alla Sede comunale di Ronco all'Adige) di cui abbia o si impegni ad avere la disponibilità giuridica (a mezzo di proprietà, locazione o altra forma di possesso giuridicamente vincolante) punti 1

- Per ogni veicolo che la Ditta s'impegna a custodire in apposito sito o immobile ubicato ad una distanza stradale superiore a km 20 da Piazza Roma (sede municipale) (la distanza sarà misurata prendendo a riferimento l'itinerario più breve, ed a norma del Codice della Strada, di accesso alla Sede comunale di Ronco all'Adige) di cui abbia o si impegni ad avere la disponibilità giuridica (a mezzo di proprietà, locazione o altra forma di possesso giuridicamente vincolante) punti 0

Per ricovero custodito deve intendersi un sito o un immobile dotati di adeguati accorgimenti tecnici, finalizzati ad ostacolare l'intrusione dall'esterno (quali a mero titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli chiusi, ecc.).

Verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui la Ditta, al momento della partecipazione alla gara, non possieda il sito o l'immobile ma che si impegni ad avere nella disponibilità, almeno 10 giorni (senza computare il giorno di inizio del servizio) – naturali successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio.

Al termine suddetto non saranno concesse deroghe, proroghe o rinvii per nessuna ragione o motivo anche indipendente dalla volontà della ditta.

In mancanza di quanto sopra si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, affidando l'appalto alla concorrente, in possesso dei necessari requisiti, risultata seconda in graduatoria, con conseguente escussione della garanzia provvisoria.

c) Personale di vigilanza sui mezzi – massimo punti 19

Il personale addetto alla vigilanza deve operare al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei trasportati, provvedendo in particolare:

- ad assistere i bambini durante la salita e la discesa dallo scuolabus;
- ad adoperarsi, in collaborazione con il personale di accompagnamento e della scuola, perché l'accesso alla scuola e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- ad adoperarsi, in collaborazione con i familiari, perché l'accesso al veicolo dalla fermata e viceversa degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.

- Per la presenza del personale in tutte le corse interessate al servizio punti 19

- Per la presenza del personale nelle tre corse di andata mattutine con servizio promiscuo sia per gli alunni frequentanti la scuola primaria che secondaria di 1° grado punti 12

SI CONSIDERA VALIDA L'OFFERTA TECNICA CHE ABBIÀ RAGGIUNTO UN PUNTEGGIO MINIMO COMPLESSIVO DI **PUNTI 40 (QUARANTA)**. DETTO PUNTEGGIO DEVE PERTANTO RITENERSI QUALE SOGLIA MINIMA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

**B) OFFERTA ECONOMICA – massimo punti 30**

Il punteggio sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

X = punteggio totale attribuito al concorrente

P<sub>i</sub> = ribasso offerto

C = punteggio massimo (pari a punti 30)

P<sub>o</sub> = maggior ribasso offerto in sede di gara

**Art. 2**

**Carattere del servizio di trasporto scolastico**

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “*servizio pubblico*” e per nessun motivo deve essere sospeso (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 “*Sospensioni accidentali e temporanee del servizio*” né, tanto meno, interrotto o abbandonato.
2. Il servizio stesso deve, pertanto, essere garantito sempre e comunque dalla Ditta anche successivamente all'eventuale revoca o risoluzione dell'appalto da parte della Stazione appaltante o al recesso unilaterale di quest'ultima nei casi previsti dal Capitolato speciale d'Appalto (d'ora in avanti denominato, per brevità espositiva, Capitolato) e/o dalle vigenti norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, per il periodo richiesto dalla Stazione appaltante stessa e, comunque, strettamente necessario per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario.
3. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”.
4. La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate. Qualora la Ditta agisca in difformità a quanto previsto dalla normativa in materia, la Stazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 23 “*Vigilanza, controllo e penalità*” ed eventualmente alla risoluzione del contratto salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni derivanti anche dall'esecuzione d'ufficio.

**Art. 3**

**Disciplina normativa del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale:
  - nella legge regionale Veneto 2 aprile 1985 n. 31 “*Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio*”, e successive modifiche ed integrazioni;
  - nel decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati, e precisamente tra quelli atipici – ai sensi della legge regionale Veneto 14 settembre 1994 n. 46 “*Disciplina degli autoservizi atipici*”, della legge regionale Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 “*Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale*” e della legge regionale del Veneto 3 aprile 2009 n. 11 “*Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale*”, e dalla legge regionale Veneto 18 marzo 2011 n. 7 “*Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2011*” – regolati dalle norme vigenti in materia, tra cui:

- il D.M. Trasporti 18 aprile 1977 *“Caratteristiche costruttive degli autobus”*, e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 *“Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*, e successive modifiche ed integrazioni;
  - il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 *“Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”* e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 *“Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - legge 1° agosto 2003 n. 218 *“Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”*;
  - il D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 *“Uso, destinazione e distrazione degli autobus”*, e successive modifiche ed integrazioni;
  - D.M. 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili e delle vigenti disposizioni normative in materia appalti pubblici tra cui il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed il R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
4. La Ditta deve comunque usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del *“buon padre di famiglia”*, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

#### **Art. 4**

#### **Durata dell'appalto**

1. L'appalto ha durata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019, in corrispondenza degli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019.
2. La decorrenza di ciascun anno scolastico coincide con l'inizio dell'attività didattica, così come stabilita dall'Istituzione scolastica, e potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.
3. Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio saranno comunicate, anno per anno ed ogniqualvolta necessari, dalla Stazione appaltante alla Ditta appaltatrice, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito, per ciascuna tipologia di scuola, dall'Istituzione scolastica e dalle esigenze d'istituto dalla stessa manifestate.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata, se ricorre il caso, allo scadere del termine finale, a proseguire l'esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio, alle stesse condizioni contrattuali, nell'eventualità che l'Ente non abbia provveduto ad aggiudicare un nuovo appalto.

#### **Art. 5**

#### **Garanzia definitiva**

1. La garanzia definitiva (costituibile sotto forma di cauzione o fideiussione) dovrà essere prestata per l'importo e nelle forme previste dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per il perfetto e pieno adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e/o del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

2. La Stazione appaltante ha, in particolare, diritto di valersi della garanzia per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio e a tutela del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta appaltatrice. La Stazione appaltante ha, inoltre, diritto di valersi della garanzia per la riscossione delle penali applicate e per il pagamento delle somme dovute dalla Ditta a terzi e che la Stazione appaltante abbia, a qualunque titolo, anticipato.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
4. La garanzia viene svincolata al termine del periodo contrattuale e, comunque, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostantive.
5. La garanzia può essere progressivamente svincolata, in ragione d'anno, fino al raggiungimento del 80% dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% deve permanere fino al termine del periodo contrattuale di cui al presente Capitolato e comunque sino ad avvenuto accertamento del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostantive.
6. L'importo della garanzia è ridotto:
  - a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
  - b) del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
  - c) in alternativa al punto b), del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
  - d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.In relazione alle riduzioni dell'importo delle cauzioni di cui sopra si precisa quanto segue:
  - le riduzioni di cui sopra sono cumulabili tra loro;
  - in caso di riduzione deve essere prodotta copia dichiarata conforme all'originale della certificazione;
  - in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese per poter usufruire di ciascuna riduzione dell'importo della garanzia, devono risultare in possesso del relativo requisito tutte le società facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o non ancora costituito.
7. La cauzione può essere costituita, facoltativamente:
  - in contanti, mediante versamento sul conto depositi cauzionali presso la Tesoreria Comunale (Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Ronco all'Adige – Codice IBAN IT 66 A 02008 59700 000100854520. Lo svincolo è effettuato dalla Stazione appaltante, a mezzo di mandato con bonifico bancario, con spese a carico del Concorrente destinatario;
  - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Ronco all'Adige;
8. La fideiussione può essere:
  - bancaria;
  - assicurativa;
  - rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
9. La polizza deve essere firmata in originale:
  - in caso di fideiussioni bancarie, almeno da parte del fideiussore, a pena di esclusione;
  - in caso di polizze assicurative o rilasciate dagli altri soggetti di seguito specificati, da parte dell'aggiudicatario e della compagnia assicurativa o intermediario, a pena di esclusione.
10. Dalla fideiussione devono espressamente risultare, a pena di esclusione:
  - la validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria definitiva in favore della Stazione appaltante;
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
  - l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

11. Tale garanzia è svincolata e restituita al Contraente soltanto alla scadenza dell'affidamento, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostative.
12. In caso di proroga del servizio ai sensi dell'art. 4 (*Durata dell'appalto*) del presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche la validità e l'operatività della garanzia devono essere prorogate.
13. Nel caso di inadempienze, mancanze o omissioni da parte della Ditta, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia definitiva. La Ditta deve reintegrare la garanzia medesima – nel termine che gli sarà prefissato – qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia è prestata quale impegno dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi comprese quelle inerenti gli aspetti retributivi e contributivi del Personale dipendente, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
14. Per qualsiasi fattispecie relativa a quanto di cui al presente paragrafo, si fa riferimento al predetto art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.

### **Art. 6 Corrispettivo**

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato verrà effettuato in 9 (nove) rate per ciascun anno scolastico di vigenza del presente appalto, di cui n. 3,5 rate riferite al periodo settembre/dicembre e n. 5,5 rate riferite al periodo gennaio/giugno.
2. Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento al Tesoriere, e con le modalità impartite dalla Ditta stessa sulla base di quanto dichiarato in sede di gara, entro il 30° giorno successivo dalla data di presentazione di regolare fattura (la data di pagamento deve intendersi quella coincidente con la data di trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere comunale), corredata di regolare dichiarazione a firma dell'autista di cui all'allegato **sub A3**) attestante la perfetta efficienza d'uso del veicolo condotto. Con tale corrispettivo la ditta affidataria si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, fatto salvo quanto previsto a successivo art. 7.
3. La Stazione appaltante provvede, in ogni caso, al pagamento delle fatture nei termini suindicati nulla pervenendo, da parte dei competenti uffici della Stazione appaltante, in merito ad eventuali difformità nell'utilizzo dei mezzi rispetto alle prescrizioni del Codice della Strada ed alle caratteristiche tecniche dichiarate in sede di gara al fine dell'acquisizione del punteggio relativo all'offerta tecnica.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti nei confronti della Ditta nel caso in cui:
  - non siano soddisfatti congiuntamente tutti i requisiti documentali previsti nel presente articolo per la liquidazione del corrispettivo;
  - si verifichi l'ipotesi prevista al successivo art. 19 "*Subappalto*", commi 5 e 6;
  - il DURC non risulti regolare.

### **Art. 7 Variazione corrispettivo d'appalto e revisione dei prezzi**

1. Il prezzo fissato in sede di aggiudicazione si intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto. Con detto corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio reso, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capitolato.
2. L'eventuale variazione del prezzo di aggiudicazione potrà essere richiesta, da ambo le parti, previo contraddittorio, quando si verifichino aumenti o diminuzioni del chilometraggio settimanale stimato (km 876), superiori al 20% ( $876+20\%=1.051$  o  $876-20\%=700$ ).  
Ai fini dell'applicazione del dispositivo di cui al presente comma, si procederà applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara al costo a chilometro considerato per la determinazione dell'importo a base d'asta (euro 3,4700), moltiplicando lo stesso per i soli chilometri percorsi in più o in meno rispetto alla soglia predetta e per il periodo interessato dalla variazione.  
Sarà comunque piena facoltà della stazione appaltante - nel caso di aumento del chilometraggio di cui al precedente comma - ricorrere alle proprie strutture organizzative ed operative, nonché al proprio personale, per l'esecuzione del servizio supplementare, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa avanzare diritto o pretesa alcuna.

3. Il prezzo offerto è sottoposto a revisione annuale, ai sensi del disposto di cui all'art. 44, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
4. Qualora non vengano pubblicati i prezzi di riferimento a cura dell'ISTAT, di cui al comma 6 del sopra citato art. 44, si procede alla revisione del prezzo offerto rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati riferiti al mese di agosto.

### **Art. 8 Gestione dei rapporti con l'utenza**

1. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice intrattenere direttamente con l'utenza ogni e qualsiasi questione legata ad aspetti organizzativi inerenti la gestione operativa del servizio, con riferimento sia alla raccolta che al trasporto e riconsegna dell'utente.
2. A tal fine, la Ditta appaltatrice dovrà in particolare:
  - attenersi scrupolosamente agli accordi stipulati con la Stazione appaltante, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti;
  - predisporre e/o curare, nei tempi previsti, l'aggiornamento del Piano di Trasporto/Linee di percorrenza;
  - mettere a disposizione della Stazione appaltante, delle famiglie e dell'Istituzione scolastica, prima dell'inizio del servizio un recapito telefonico dei conducenti, del responsabile tecnico e del personale amministrativo della Ditta.  
Le figure sopra citate dovranno rendersi sempre reperibili nei giorni ed orari di svolgimento del servizio per ogni informazione e/o notizia che i soggetti suddetti abbiano necessità di acquisire o che agli stessi debba essere resa nota in merito all'espletamento del servizio (come ad esempio le comunicazioni riguardanti: ritardi, anticipi e sospensioni del servizio, assenza dell'utenza, variazione di itinerari per cause impreviste e/o imprevedibili e quant'altro possa creare disagio o pregiudizio al regolare svolgimento del servizio);
  - curare, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna del tesserino o di altro documento di riconoscimento, predisposto dalla Stazione appaltante stessa, che dà diritto al servizio, chiedendone l'esibizione al momento del trasporto;
  - curare, altresì, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna agli utenti delle comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante stessa in merito al servizio di trasporto scolastico;
  - tenere i contatti con l'Istituzione scolastica e con le famiglie per ogni e qualsiasi problematica inerente il regolare espletamento dell'attività didattica che possa insorgere nella giornata di servizio e che comporti eventuali pregiudizi al rispetto degli orari di percorrenza.
3. La Stazione appaltante provvede, in ogni caso, a mezzo dei propri Uffici amministrativi, a:
  - curare le iscrizioni al servizio ed emettere i relativi tesserini/documenti di riconoscimento nonché predisporre l'elenco degli utenti autorizzati con i relativi recapiti abitativi e telefonici. Tali elenchi e/o tesserini/documenti saranno costantemente aggiornati secondo le nuove richieste o disdette di fruizione del servizio;
  - rilasciare il nullaosta al Piano di Trasporto/Linee di percorrenza predisposto dalla Ditta appaltatrice ogni qualvolta necessiti;
  - comunicare alla Ditta appaltatrice eventuali variazioni al calendario scolastico, apportate in corso d'anno dall'Istituzione scolastica.

### **Art. 9 Utenti diversamente abili**

1. La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati in favore degli stessi o, in alternativa, impiegando un nuovo mezzo dotato dell'equipaggiamento necessario ed avente, in ogni caso, gli stessi requisiti previsti dal vigente Capitolato e dall'offerta di gara, senza alcun onere aggiuntivo – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 – per la Stazione appaltante, oltre al prezzo contrattualmente pattuito.
2. Nel caso in cui sia necessario garantire la presenza di un accompagnatore personale, la Ditta appaltatrice si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad organizzare il servizio stesso mettendo a disposizione il personale idoneo.



3. In tale eventualità, la Stazione appaltante riconoscerà alla Ditta la maggior spesa sostenuta sulla base del costo contrattuale vigente per la categoria ed il profilo professionale di inquadramento richiesto per l'espletamento della mansione di cui al comma 2 che precede.

#### **Art. 10**

#### **Sospensioni accidentali e temporanee del servizio**

1. La Ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il servizio di propria iniziativa.
2. E' tuttavia consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui non sia possibile espletarlo per cause improvvise di forza maggiore, occorse nella stessa giornata di servizio, derivanti da eventi non previsti né prevedibili né – tanto meno – imputabili alla Ditta.
3. In tal caso è fatto obbligo alla Ditta darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo altresì ad individuare ed adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo; in difetto la Stazione appaltante potrà attuare la risoluzione del contratto.
4. Entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

#### **Art. 11**

#### **Verifiche e controlli**

1. La Stazione appaltante si riserva, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, anche con la collaborazione dell'Istituzione scolastica, azioni di controllo – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza – sull'andamento del servizio *in loco* e presso i siti/immobili individuati quali rimesse, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.
2. In tal caso è fatto obbligo alla Ditta di fornire alla Stazione appaltante la massima collaborazione, di tempo, mezzi e risorse umane, affinché la Stazione appaltante stessa possa espletare l'attività suddetta con la massima celerità ed efficacia.

#### **Art. 12**

#### **Mezzi di trasporto**

1. La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero minimo di mezzi, così come indicato nel Piano di Trasporto/Linee di percorrenza, e comunque sufficiente ed adeguato:
  - alla quantità e tipologia dell'utenza servita;
  - alla morfologia del territorio, **alle dimensioni delle strade di percorrenza** ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio, così come dettagliate nel Piano di Trasporto/Linee di percorrenza.
2. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità della Ditta (o dell'eventuale subappaltatore) per almeno tutta la durata dell'appalto.
3. La Ditta appaltatrice si obbliga ad avere la disponibilità di detti mezzi di trasporto almeno 10 (dieci) giorni, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio – naturali, successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio, trasmettendone i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti.
4. Parimenti – e sempre per tutta la durata dell'appalto – detti mezzi dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di servizio di trasporto di persone e di trasporto scolastico, e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
5. Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore alla capienza massima consentita.

6. Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico, rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.
7. L'anno di prima immatricolazione dei mezzi di trasporto adibiti al servizio non dovrà essere antecedente al 2007.
8. I mezzi di trasporto, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo, sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
9. I mezzi di trasporto dovranno inoltre essere dotati degli impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo ad acqua.
10. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura *"Comune di Ronco all'Adige – Servizio Trasporto Scolastico"* apponendo allo stesso un contrassegno identificativo del mezzo stesso, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza della linea di riferimento.
11. Sarà fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, su espressa richiesta della Stazione appaltante, di integrare/variare il numero delle corse previste dal Piano di Trasporto/Linee di percorrenza, senza che per questo la Ditta stessa possa accampare diritti o pretese alcuna, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 *"Variazione corrispettivo d'appalto e revisione dei prezzi"* comma 1.
12. Nel caso tuttavia che l'integrazione del numero delle corse o l'introduzione di ulteriori corse comporti necessariamente l'impiego di un nuovo veicolo (e quindi di ulteriore personale conducente), al fine di garantire con regolarità e puntualità il rispetto degli orari di percorrenza e di accesso ai plessi scolastici prestabiliti, verrà riconosciuto alla Ditta – limitatamente a tale ulteriore mezzo e conducente – un corrispettivo aggiuntivo determinato dalla Stazione appaltante sulla base di apposita istruttoria, condotta tenendo conto dei costi standardizzati di mercato stabiliti dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici o da altri Organismi istituzionalmente preposti (ISTAT, Camera di Commercio, ecc.), sentite eventualmente anche le Organizzazioni sindacali di categoria.

### **Art. 13** **Sostituzione dei mezzi**

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato e per tutta la durata dell'appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico
2. E' data facoltà alla Ditta di sostituire il/i mezzo/i impiegato/i con altro/i, di cui abbia la disponibilità giuridica, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico e delle caratteristiche tecniche minime indicate in sede di offerta di gara.
3. E' data, altresì, facoltà alla Ditta appaltatrice di sostituire temporaneamente i mezzi suddetti con altri non aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta tecnica di gara, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico ed aventi l'anno di prima immatricolazione non inferiore al 2007, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 21 *"Risoluzione del contratto ed esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante"*, 22 *"Clausola risolutiva espressa"* e 23 *"Vigilanza, controllo e penalità"*.
4. Dei casi di sostituzione previsti ai commi 2 e 3 che precedono, la Ditta appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione, per iscritto, alla Stazione appaltante, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla sostituzione, trasmettendo contestualmente i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati e copia delle relative polizze assicurative quietanzate.

### **Art. 14** **Sito/immobile di custodia dei veicoli – Variazione**

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a custodire in apposito sito od immobile di cui abbia o si impegni ad averne la disponibilità, almeno 10 (dieci) giorni, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio – naturali, successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio, la disponibilità giuridica (a mezzo di proprietà, locazione o altra forma di possesso giuridicamente vincolante). Detto sito/immobile deve essere dotato di adeguati accorgimenti tecnici finalizzati ad ostacolarne l'intrusione dall'esterno (quali a mero titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli chiusi, ecc.).

2. La Ditta s'impegna, altresì, a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, invariato/i il/i sito/i immobile/i indicato/i in sede di offerta tecnica in cui viene/vengono custodito/i il/i mezzo/i di trasporto impiegato/i per lo svolgimento del servizio.
3. E' data facoltà alla Ditta sostituire il/i sito/i immobile/i suddetto/i con altro/i, di cui abbia la disponibilità giuridica, in possesso delle caratteristiche tecniche minime indicate in sede di offerta di gara.
4. E' data, altresì, facoltà alla Ditta appaltatrice di sostituire temporaneamente il/i sito/i immobile/i suddetto/i con altri non aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22 "*Clausola risolutiva espressa*".
5. Dei casi di sostituzione previsti ai commi 3 e 4 che precedono, la Ditta appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione, per iscritto, alla Stazione appaltante, entro e non oltre due giorni dalla sostituzione.

## **Art. 15 Personale**

1. La Ditta appaltatrice deve avvalersi nello svolgimento del servizio di personale numericamente e professionalmente adeguato, con mansioni di tipo:
  - amministrativo, per il regolare assolvimento degli adempimenti burocratici nei confronti della Stazione appaltante e per l'esecuzione dei compiti previsti nel precedente art. 8 "*Gestione dei rapporti con l'utenza*" nei confronti dell'utenza, dell'Istituzione scolastica e della Stazione appaltante stessa;
  - tecnico-operativo, per il regolare espletamento dei compiti e delle funzioni di seguito specificate.
2. Con particolare riferimento al personale tecnico-operativo, la Ditta dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali cui assegnare le mansioni di seguito specificate (ferme restando naturalmente le funzioni ed i compiti già di per se attribuiti contrattualmente o per specifica disposizione di legge):

### Responsabile tecnico

Il personale impiegato dalla Ditta nello svolgimento del servizio dovrà essere posto sotto la sorveglianza e direzione tecnica di un Responsabile tecnico individuato dalla Ditta.

Detto Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio ai recapiti (telefonici e di sede) comunicati dalla Ditta, con il compito di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del servizio, nonché di vigilare affinché lo stesso venga svolto nel rispetto della normativa in materia e delle disposizioni del Capitolato.

Detto responsabile dovrà tenere costantemente aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione appaltante sull'andamento del servizio, segnalando, ove del caso, eventuali criticità manifestatesi.

### Conducenti mezzi di trasporto

Il personale conducente da impiegare nell'espletamento dell'appalto deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed essere in possesso di regolare patente abilitante – ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché della vigente legislazione e normazione in materia – alla guida dei veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio stesso.

Detto personale dovrà adoperarsi, nell'ambito del servizio di conduzione, affinché:

- la salita e discesa dal mezzo di trasporto degli utenti avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- tutti gli utenti siano regolarmente seduti, segnalando, anche per iscritto alla Stazione appaltante, comportamenti scorretti nei confronti dei passeggeri e del personale impiegato nel servizio non consoni a garantire le normali condizioni di svolgimento del servizio stesso. Al compimento di comportamenti scorretti, il personale impiegato nel servizio, ha la facoltà di ritirare il documento (tesserino) che dà diritto ad usufruire del servizio, trattenendolo, ovvero, ove lo ritenga opportuno, consegnarlo alla Stazione appaltante accompagnato da una relazione sull'accaduto;
- il mezzo e i trasportati non siano per nessun motivo abbandonati;

Ove necessario, detto personale dovrà/potrà, altresì, collaborare con il personale di accompagnamento, al fine di sorvegliare gli alunni nel solo tragitto che va dall'uscita del plesso al mezzo, senza comunque mai abbandonare il mezzo in presenza di alunni.

### Personale di accompagnamento

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire, a mezzo di idoneo personale, il servizio di accompagnamento degli alunni trasportati nel tragitto che va dalla discesa del mezzo all'ingresso dei plessi serviti (Ronco all'Adige Capoluogo) e relativo percorso di ritorno.

Detto personale dovrà vigilare attentamente affinché tutti gli alunni trasportati accedano in condizioni di massima sicurezza all'area pertinenziale scolastica e viceversa lascino la stessa in altrettante condizioni di sicurezza (nella fase del ritorno) per l'ingresso nel mezzo di trasporto, secondo le disposizioni contenute nell'allegato Piano di Trasporto/Linee di percorrenza.

Detto personale dovrà altresì segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante le situazioni di criticità derivanti da alunni che, per qualunque motivo, non rispettino il percorso obbligatorio di accesso e di uscita dai plessi scolastici.

In caso di necessità e su espressa richiesta della Stazione appaltante, è fatto obbligo alla Ditta garantire l'impiego di detta figura anche per il plesso della frazione di Albaro. Qualora, tuttavia, gli orari di entrata ed uscita degli alunni dei due plessi (Ronco all'Adige Capoluogo e Albaro) siano tali da richiedere l'impiego di un'ulteriore figura di accompagnamento sarà riconosciuta alla Ditta la maggior spesa sostenuta, sulla base del costo contrattuale vigente per la categoria ed il profilo professionale di inquadramento richiesto per l'espletamento della mansione.

#### Personale di sorveglianza

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire, qualora oggetto di offerta tecnica, a mezzo di idoneo personale, il servizio di sorveglianza sui mezzi, così come indicato al precedente art. 1.

3. Tutto il personale impiegato dalla Ditta nel presente appalto dovrà essere in possesso dei requisiti psico-fisico-attitudinali previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito del servizio e, ove previsto dalla vigente normativa, essere sottoposto alle visite sanitarie periodiche. La Ditta si obbliga a verificare il perdurare delle predette condizioni in tutto l'arco temporale di vigenza del servizio in questione, provvedendo alla sostituzione immediata del personale al venir meno delle stesse.
4. Tutto il personale suddetto dovrà, altresì, dare idonea garanzia di serietà, educazione oltre che di competenza tecnica. Tale obbligo postula che durante l'espletamento del servizio dovrà essere dimostrato un comportamento serio, professionale, composto negli atteggiamenti, scevro da atti, gesti e linguaggi scurrili non consoni all'ambiente e alla particolare utenza, rispettoso e riguardoso nei confronti dell'Autorità comunale, di quella scolastica, dei genitori degli alunni trasportati e degli alunni stessi. La Ditta si impegna a richiamare e – se del caso – a sostituire i dipendenti che non osservino tale condotta. Le segnalazioni e le richieste della Stazione appaltante in questo senso sono da considerarsi impegnative per la Ditta, rispondendo direttamente quest'ultima nei confronti dell'Autorità comunale che, nella fattispecie, potrà applicare le sanzioni previste nel presente Capitolato.
5. Tutto il personale (conducente dei mezzi e personale di accompagnamento) dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di apposita tessera di riconoscimento, munita di foto, che ne individui le generalità.
6. E' fatto obbligo alla Ditta di produrre, prima dell'inizio del servizio, certificato di idoneità secondo la normativa vigente, copia conforme all'originale delle patenti di guida (per i conducenti), dei documenti di identità in corso di validità, dei contratti di lavoro di tutto il personale impiegato nel servizio specificando, nei contratti stessi, il contratto di categoria applicato, nonché di dimostrare di essere in regola con gli obblighi statuiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e aver individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
7. La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente Capitolato.

### **Art. 16 Utenza**

1. L'appalto è dato esclusivamente per il solo trasporto degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1° grado.
2. E' vietato il trasporto di persone diverse da quelle sopra indicate, fatto salvo il trasporto di personale della Stazione appaltante e/o dell'Istituzione scolastica in caso di ispezioni/controlli di qualsiasi natura.
3. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. È compito del personale della Ditta procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando alla Stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
4. La Ditta è, in ogni caso, tenuta a segnalare alla Stazione appaltante eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio.

### **Art. 17 Osservanza dei contratti collettivi**

1. La Ditta è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e condizioni di lavoro.
2. La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile alla presente tipologia di servizio. Essa è, pertanto, obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria. La Ditta dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. La Ditta sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.
3. Infine la stessa Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli Enti/Autorità/Organi competenti in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.

### **Art. 18 Responsabilità ed assicurazioni**

1. L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.
2. Durante il servizio la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
3. La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con se, esonerando la Stazione appaltante da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio, così come all'accesso al plesso scolastico e all'uscita dallo stesso per l'ingresso nel mezzo di trasporto.
4. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
5. A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta di produrre:
  - a) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
    - massimale annuo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
    - rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
    - copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
    - copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
    - copertura per danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
    - copertura per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
  - b) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale, da rinnovare fino alla scadenza dell'appalto, avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
    - la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente che gli utenti stessi siano considerati terzi tra loro, così pure gli utenti ed il personale di servizio impiegato dalla Ditta;

- massimale annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
  - copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.
- c) documentazione che dimostri di essere in regola con gli obblighi statuiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e di aver individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
6. E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere in corso di appalto quietanza dei premi assicurativi versati per le coperture assicurative sopra citate.
7. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

### **Art. 19 Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso ed autorizzato alle condizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel presente Capitolato e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.
2. Ai sensi dell'articolo sopra citato la quota massima subappaltabile non deve essere superiore al 30% dell'importo contrattuale complessivo.
3. Nel caso di autorizzazione al subappalto la Ditta resta, nei confronti della Stazione appaltante, unica ed esclusiva responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e, pertanto, anche delle parti di servizio affidate in subappalto. Detta autorizzazione non esonera quindi la Ditta, per quei servizi e prestazioni affidate in subappalto, dal rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Stazione appaltante.
4. La mancata trasmissione della documentazione derivante dal subappalto dà diritto alla Stazione appaltante di sospendere il pagamento nei confronti della Ditta delle fatture per le prestazioni di servizio rese sino all'avvenuta acquisizione della regolare documentazione ivi prevista.

### **Art. 20 Divieto di cessione del contratto**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) del predetto decreto legislativo.

### **Art. 21 Risoluzione del contratto ed esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante**

1. Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto (o in maniera non conforme) alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, la Stazione appaltante potrà recedere dal rapporto, addebitando eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno – fatto salvo quanto previsto ai successivi commi sesto e settimo – rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
2. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto nei casi in cui la Ditta:
  - a) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
  - b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda [fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 "*Sospensioni accidentali e temporanee del servizio*"] o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità;
  - c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Organismi competenti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;

- d) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
  - e) utilizzi mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione inferiore a quello offerto in sede di gara (e per il quale è stato attribuito il relativo punteggio – offerta tecnica) per un numero di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 15 (quindici)/ciascun mezzo, indipendentemente dalle ragioni o cause che ne hanno determinato l'impossibilità di utilizzo, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 22 "*Clausola risolutiva espressa*" e 23 "*Vigilanza, controllo e penalità*";
  - f) risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 18 "*Responsabilità ed assicurazioni*" o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato;
  - g) non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 5 "*Cauzioni*" del presente Capitolato.
3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R e/o PEC ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per contro dedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
4. In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.
5. Rimane, comunque, in capo alla Stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 23 "*Vigilanza, controllo e penalità*" del presente Capitolato.
6. E' riconosciuta facoltà alla Stazione appaltante di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorsi i quali la Stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.
7. Nel caso di cui al comma sesto che precede, spetta alla Ditta – a titolo di pieno saldo – un indennizzo pari ad un ventesimo (1/20) dell'importo relativo al servizio non ancora espletato alla data da cui decorre il recesso. Il ventesimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito del servizio regolarmente espletato alla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

## **Art. 22** **Clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
- a) venga a perdere anche solo uno dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara previsti dal Bando;
  - b) proceda al subappalto in violazione di quanto previsto dal Capitolato e dalle norme di legge in materia;
  - c) utilizzi mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione inferiore al 2007;
  - d) utilizzi mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione inferiore a quello offerto in sede di gara (e per il quale è stato attribuito il relativo punteggio – offerta tecnica) per un numero di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 30 (trenta)/ciascun mezzo, indipendentemente dalle ragioni o cause che ne hanno determinato l'impossibilità di utilizzo; ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazioni dell'appalto;
  - e) utilizzi siti/immobili di custodia dei veicoli aventi caratteristiche diverse e/o inferiori a quelle offerte in sede di gara (e per le quali è stato attribuito il relativo punteggio – offerta tecnica) per un numero complessivo (e indipendente dal numero di siti/immobili) di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 45 (quarantacinque); ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazioni dell'appalto;
  - f) incorra, nel corso dell'anno scolastico, in penalità per un importo superiore al 10% del valore annuo (per tale intendendosi l'anno scolastico) dell'appalto (IVA esclusa);
  - g) esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.;

- h) non inserisca negli eventuali contratti sottoscritti con il subappaltatore apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati – anche rivalendosi sulla cauzione definitiva – eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
  3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per contro dedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
  4. In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico

### **Art. 23** **Vigilanza, controllo e penalità**

1. La vigilanza ed il controllo del servizio competono alla Stazione appaltante. La Ditta appaltatrice è responsabile verso la Stazione appaltante del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sulla Ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti ed a terzi.
2. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dalla Stazione appaltante, per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza del fatto.
3. Alla Ditta viene riconosciuto un termine per contro dedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta stessa, della nota di contestazione del fatto. La Ditta ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (sovranazionali, nazionali, regionali o locali) in materia, e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico della Ditta le seguenti penalità, che potranno essere irrogate anche cumulativamente nel caso di concorso di violazioni nel medesimo evento:



<b>INFRAZIONE</b>	<b>PENALE</b>	
Mancata, parziale o insufficiente trasmissione, nei termini previsti per legge, per disposizioni di Bando o Capitolato o, comunque, per disposizione della Stazione appaltante, della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto e/o la gestione dell'appalto.	€ 50,00/g di ritardo per i primi 5 giorni oltre il termine concesso	€ 100,00/g oltre il 5° giorno di ritardo
Mancato adeguamento del Piano di Trasporto/Linee di percorrenza.	Min. € 300,00	Max. € 800,00
Mancata, parziale o incompleta comunicazione di variazione delle informazioni relative a: - personale conducente, di accompagnamento e di sorveglianza; - mezzi impiegati; - siti/immobili (rimessa).	€ 100,00 per il primo evento accertato	€ 200,00 per il secondo evento accertato
	€ 300,00 per il terzo evento accertato	€ 500,00 per ogni ulteriore evento accertato successivo al terzo
Utilizzo di mezzi di trasporto aventi anno di immatricolazione inferiore a quello offerto in sede di gara (e per il quale è stato attribuito il relativo punteggio – offerta tecnica) per un numero di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 15 (quindici)/ciascun mezzo, indipendentemente dalle ragioni o cause che ne hanno determinato l'impossibilità di utilizzo. Rimane salva, comunque, la possibilità di risoluzione prevista dagli artt. 21 e 22 del Capitolato.	€ 500,00/g dal 16° al 20° giorno	€ 800,00/g oltre il 20° e sino al 25° giorno  € 1.500,00/g oltre il 25° e sino al 30° giorno
<b>INFRAZIONE</b>	<b>PENALE</b>	
<b>Per ogni evento accertato e di seguito indicato</b>	<b>Da un minimo</b>	<b>A un massimo</b>
Ritardo contenuto tra i cinque ed i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l'evento.	€ 150,00	€ 450,00
Mancata, parziale o insufficiente pulizia, interna o esterna, degli autobus.	€ 150,00	€ 450,00
Trasporto di utenza diversa da quella prevista nel Capitolato o priva di regolare titolo di viaggio.	€ 150,00	€ 450,00
Mancata, parziale o insufficiente manutenzione (interna all'abitacolo o esterna allo stesso) dei mezzi di trasporto.	€ 150,00	€ 450,00
Comportamenti del personale impiegato non rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato.	€ 150,00	€ 450,00
Mancata effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'evento.	€ 500,00	€ 1.000,00
Ritardo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'evento.	€ 300,00	€ 800,00
Mancato rispetto degli itinerari e delle fermate/dei punti di raccolta stabilite/i nel Piano di Trasporto/Linee di percorrenza.	€ 300,00	€ 800,00

La misura della sanzione – nei sopra citati casi in cui la stessa può essere graduata da un minimo ad un massimo – viene determinata tenuto conto della reiterazione del fatto, delle conseguenze dallo stesso derivanti, dell'eventuale concorso di circostanze o fatti indipendenti dalla volontà della Ditta e, più in generale, del comportamento complessivo della stessa con riferimento agli obblighi contrattuali assunti e ad eventuali altre e diverse penalità alla stessa applicate per comportamenti colposi.

5. È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00)/evento ed un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)/evento a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, della reiterazione del fatto stesso e dell'eventuale concorso di circostanze o fatti indipendenti dalla volontà della Ditta ed in tutti gli altri casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di trasporto di personale e di trasporto scolastico nonché in materia di contratti d'appalto.
6. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta né esclude la possibilità della Stazione appaltante o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta.

#### **Art. 24**

##### **Stipulazione del contratto, imposte, tasse e vincoli**

1. Il contratto (redatto in forma pubblica-amministrativa) non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni ai sensi della medesima disposizione legislativa appena citata. Nell'eventualità in cui l'aggiudicatario non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato dall'Ente appaltante e non ottemperasse agli obblighi previsti, la Stazione appaltante potrà disporre, senza bisogno di messa in mora e con determinazione dirigenziale, la decadenza dell'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria ed aggiudicare il servizio al secondo classificato. Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto stesso, apposita clausola con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; inoltre tale contratto conterrà clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. Negli eventuali contratti sottoscritti con il sub appaltatore la concessionaria si obbliga ad inserire a pena della nullità assoluta un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
2. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto, nonché delle leggi e disposizioni sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico della Ditta – senza diritto di rivalsa – tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di rogito, di segretaria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa né eccettuata.
3. La Stazione Appaltante trasmetterà ogni e qualsivoglia comunicazione relativa all'appalto del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto presso il domicilio della Ditta di cui all'istanza di partecipazione alla gara. È fatto obbligo alla Ditta stessa di comunicare ogni variazione che possa direttamente o indirettamente riguardare il presente appalto entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, dalla data di intervenuta variazione.

#### **Art. 25**

##### **Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Verona.
2. Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare sospensione, interruzione o pregiudizio alcuno alla prosecuzione dei servizi.

#### **Art. 26**

##### **Trattamento dei dati**

## **Stazione Appaltante**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato anche Codice), la Stazione appaltante dà le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

### Finalità del trattamento

- i dati acquisiti forniti dalla ditte concorrenti vengono acquisiti dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto;
- i dati forniti dalla Ditta aggiudicataria vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della sottoscrizione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati in questo senso acquisiti dalla Stazione appaltante potranno essere dalla stessa trattati anche per fini di studio e statistici.

### Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il rifiuto, tuttavia, di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante determina l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara d'appalto o, a seconda dei casi, la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione ed eventualmente dal relativo contratto.

### Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

### Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara per gli adempimenti inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto d'appalto;
- a collaboratori autonomi, professionisti o consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione appaltante o agli uffici comunali preposti in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o per fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 241 n. 1990.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi dalla Stazione appaltante per adempiere agli obblighi normativi in materia di pubblicità della gare d'appalto.

### Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste in tal senso dovranno essere rivolte al Responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento: Comune di Ronco all'Adige, Piazza Roma n. 1 – 37055 Ronco all'Adige (VR).

Responsabile del trattamento: Dott. Massimo Di Marco, Responsabile del Procedimento.

Incaricati del trattamento: Lorenza Napponi – Daniele Pattaro, addetti dell'Ufficio Istruzione.

La Stazione appaltante nominerà la Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati e, pertanto, la stessa avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal Responsabile, Dott. Massimo Di Marco, e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

### Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto d'appalto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

## **Ditta**

La Ditta dovrà trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati conferiti dovrà avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

\*\*\*

**Documenti allegati al Capitolato speciale d'appalto:**

Piano di Trasporto scolastico (all. sub A1)  
Linee di percorrenza (all. sub A2)